



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI
(Provincia di Parma)

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e caratteristiche del servizio.

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio professionale di brokeraggio in materia assicurativa a favore del Comune di Varano de' Melegari (di seguito denominato amministrazione contraente) con un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker) regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP.

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire all'amministrazione contraente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.

In particolare saranno oggetto dell'incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'amministrazione contraente è soggetta;
- b) studio della prevenzione e protezione;
- c) analisi delle polizze assicurative in capo all'amministrazione contraente, ai suoi dirigenti, funzionari e/o dipendenti e delle loro relative coperture assicurative, consulenza e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture dell'Ente;
- d) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- e) effettuazione delle indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide alle condizioni finanziarie più vantaggiose;
- f) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alla reale necessità dell'amministrazione contraente e resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni, concessioni a tutela delle amministrazioni, il tutto con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività della stazione appaltante;
- g) assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure, dei capitolati e dei documenti di gara, strutturati in base alle reali necessità, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- h) consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito a tematiche e problematiche in materia assicurativa che il Comune riterrà di sottoporre nel corso del servizio;
- i) predisposizione di una apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
- j) assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei, scadenza dei termini di prescrizione ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- k) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della stazione appaltante e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- l) messa a disposizione di strumenti elettronici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per: informazioni di dettagli di ogni singola polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza assicurativa, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, informazioni polizza assicurativa con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro le cui informazioni saranno richieste dall'Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica "sinistri – pagamenti";
- m) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti), al fine di giungere all'ottimizzazione dei tempi di liquidazione da parte delle compagnie sia nei confronti della stazione appaltante, che verso i terzi danneggiati;

- n) predisposizione di un rapporto annuale dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premio/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie ed ogni altra informazione utile, e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- o) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- p) servizio di stima assicurativa annuale relativamente ai fabbricati di proprietà o locazione/comodato adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici a proprio carico;
- q) resa di pareri assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente;
- r) formazione e aggiornamento del personale da svolgersi con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
- s) tempestiva trasmissione delle novità legislative o di procedure giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- t) gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara dovranno essere prestati a favore dell'amministrazione contraente senza alcun onere a carico della stessa e dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente capitolato. Ogni proposta sarà valutata positivamente sulla base della fattibilità e dell'innovazione e sarà vincolante per il proponente aggiudicatario dell'appalto. Non saranno considerati servizi che esulano dalle competenze del broker.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'amministrazione contraente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Art. 2 – Durata e decorrenza dell'incarico.

La durata dell'appalto è pari a 5 (cinque) anni e decorre dalla data di aggiudicazione (presumibilmente 01/11/2025) con la possibilità di proroga per 1 (un) anno, alle medesime condizioni, su insindacabile manifestazione di volontà dell'Ente.

In caso di risoluzione anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'amministrazione contraente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo necessario ad effettuare un'altra procedura di gara e consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'amministrazione stessa.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'amministrazione contraente, indicato all'art. 1.

È escluso il tacito rinnovo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n 36/2023 (c.d. proroga tecnica), anche se è già stata esercitata la proroga di cui ai commi precedenti.

Art. 3 – Corrispettivo del servizio.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'amministrazione contraente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il Broker aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono e saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

La percentuale di provvigione, nonché il suo valore dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale; le provvigioni offerte saranno applicate sia sui contratti assicurativi in essere che su quelli futuri.

I premi annuali imponibili delle polizze facenti capo all'amministrazione contraente, con scadenze differenti e dai quali deriva il calcolo dei valori provvigionali, sono i seguenti:

Rischio	Num. Polizza	Assicuratore	Data Scadenza	Premio annuo Lordo	Compenso Broker	% compenso broker su premio imponibile
RCA veicoli	118912666	Unipolsai	31/12/2025	3.093,00 €	98,53 €	4%
Fotovoltaico	0L/TPO15400617	Itas	31/12/2025	14.035,00 €	1.033,25 €	9%
RC patrimoniale	K23IT055013	XL Insurance	31/12/2025	3.000,00 €	222,68 €	9%
Kasko Km	203454672	Nobis	31/12/2025	1.425,00 €	113,00 €	9%
Infortuni	M11096433	Itas	31/12/2025	1.885,00 €	162,53 €	9%
All-Riks	M11082486	Itas	30/06/2025	5.665,00 €	417,05 €	9%
Tutela legale	196539	DAS	31/12/2025	1.850,00 €	137,32 €	9%
RCO-RCO	180752344	Unipolsai	31/12/2025	6.480,00 €	414,83 €	9%
				37.433,00 €	2.599,19 €	

Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell'appalto viene stimato in Euro **€ 16.894,74 al netto delle imposte e comprensivo dell'eventuale ulteriore anno di proroga e dell'eventuale proroga tecnica**. Detto importo è stato calcolato applicando le percentuali di provvigione di cui sopra.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'amministrazione contraente nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito della relativa gara.

L'amministrazione comunale non risponderà in alcun modo del mancato riconoscimento delle provvigioni spettanti al Broker da parte delle Compagnie assicurative obbligate.

Art. 4 – Svolgimento dell'incarico.

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'amministrazione contraente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'amministrazione contraente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente, né è in grado di impegnare gli stessi se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

In caso di aggiudicazione ad una A.T.I. (associazione temporanea di imprese) è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico per la stazione appaltante, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alla stessa.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e

dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione contraente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari alla stessa, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Sono a carico del Broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- l'amministrazione contraente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legge, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.

Art. 5 – Pagamento dei premi assicurativi.

L'amministrazione contraente provvede al pagamento dei premi assicurativi, tramite il Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie assicurative, nei modi convenuti con le stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Il pagamento così effettuato, avrà valore liberatorio per l'amministrazione contraente, non essendo imputabile alla stessa l'eventuale ritardato pagamento alle Compagnie assicuratrici da parte del Broker.

Il Broker si impegna a trasmettere all'amministrazione contraente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 6 – Referente del Broker e staff di interfaccia con il Comune di Varano de' Melegari.

Il Broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura del team di interfaccia con il Comune di Varano de' Melegari, all'interno del quale deve essere individuato un referente unico per il servizio oggetto del presente capitolato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'amministrazione contraente, eventualmente anche recandosi personalmente presso gli uffici della stessa.

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e i suoi recapiti; dovrà altresì indicare l'eventuale sostituto anch'egli in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 7 – Obblighi delle parti contraenti.

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale, del contratto e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Varano de' Melegari;

- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- dovrà assicurare la gestione del programma assicurativo dell'Ente e la presa in carico anche dei sinistri passivi pregressi dell'Ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto e ancora non conclusi;
- dovrà rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, non divulgandole e non facendone oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non a seguito di espresso consenso scritto da parte degli interessati;
- non potrà subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- si impegna a comunicare, tempestivamente, ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa;
- dovrà osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legislazione vigente;
- mettere a disposizione dell'amministrazione contraente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire delle soluzioni che risultino completamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'amministrazione contraente;
- avvisare tempestivamente l'amministrazione contraente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture.

L'amministrazione contraente si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza, senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto della stessa, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le gare, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'Ente necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri

Art. 8 – Polizza assicurativa.

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenendo conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal decreto Legislativo 209 del 07/09/2005 e s.m.i., ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Il Broker dovrà essere provvisto al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del D. Lgs 209/2005 e s.m.i., nonché ai sensi del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006 n. 5, per l'attività di intermediazione svolta dalla società e dalle persone fisiche di cui all'art. 112 del decreto medesimo, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei

collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale non deve essere inferiore a € 5.000.000,00=(cinquemilioni/00). L'affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni.

Art. 9 – Responsabilità del Broker.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni per la buona riuscita del servizio ed è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a concludere, modificare o integrare alla stazione appaltante.

Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio.

L'amministrazione contraente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al precedente art. 8.

Art. 10 – Trasferimento pratiche.

Il nuovo broker aggiudicatario dovrà collaborare con l'attuale Broker affidatario per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a concordare con l'attuale broker il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

L'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo Broker.

Art. 11 – Risoluzione e recesso dal rapporto contrattuale.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà dell'amministrazione contraente, risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previa comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). La risoluzione avrà effetto decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Broker.

L'amministrazione contraente si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario:

- non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 8. In tutte le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al broker, l'Amministrazione escuterà la garanzia e fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Il contratto si risolve altresì di diritto nell'ipotesi di:

- cancellazione dell'iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 D.Lgs. 209/2005;
 - violazione agli obblighi di cui al successivo art. 20 di questo capitolato speciale (tracciabilità dei flussi finanziari);
 - abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
 - frodi o comprovata grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale
 - concordato preventivo e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario;
 - cessione totale o parziale del contratto e subappalto;
 - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge;
 - inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione.
 - Perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;
 - Applicazione a carico del Broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
- Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di risoluzione e recesso dal contratto.

Il Comune di Varano de' Melegari si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo PEC.

L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta dell'amministrazione contraente, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Ente, provocare danno alla stessa. In caso di recesso da parte del Comune di Varano de' Melegari, l'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

Art. 12 – Garanzia definitiva.

L'aggiudicatario, preliminarmente la stipulazione del contratto, deve produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del **10%** dell'importo di contratto.

La garanzia potrà essere costituita mediante forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà avere scadenza successiva rispetto alla scadenza del contratto, fino allo svincolo da parte dell'amministrazione contraente.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del c.d. "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'amministrazione contraente, che in tal caso aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ex art. 117, comma 6), del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Varano de' Melegari.

Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune di Varano de' Melegari.

Il Broker è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione contraente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 oppure 1.2.1 allegato al D.M. MISE del 16 settembre 2022 n. 193.

Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto.

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. La violazione dell'obbligo di cui sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 14 – Obblighi e responsabilità del Broker affidatario.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

L'appaltatore si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n.62, e del codice di comportamento del Comune di Varano de' Melegari, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 108 del 18/11/2022 e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

L'affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012.

Art. 15 – D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali dell'amministrazione contraente.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali.

I dati personali acquisiti con il presente procedimento di gara saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune, in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

Art. 17 – Disposizioni particolari.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione contraente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'amministrazione contraente di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

Art. 18 – Controversie. Foro competente.

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno deferite al foro di Parma in via esclusiva.

Art. 19 – Effetto obbligatorio e stipula del contratto.

Il concorrente è vincolato dal momento della presentazione dell'offerta; l'amministrazione è vincolata dalla conferma d'ordine.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta mediante scrittura privata.

Il presente capitolato e gli atti di gara richiamati nel bando fanno parte integrante del contratto.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

L'esecuzione del contratto può essere anticipata, anche prima della stipula, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula in presenza delle ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Il Broker aggiudicatario, a seguito dell'aggiudicazione, dovrà indicare all'amministrazione contraente i dati del legale rappresentante che procederà alla sottoscrizione del contratto.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutti gli oneri conseguenti alla stipula del contratto.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con Legge n. 217 del 17.12.2010.

Art. 21 – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale trova applicazione la normativa vigente, il codice civile, ed ogni altra disposizione applicabile in merito nell'ambito del territorio dello Stato italiano.